

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI UDINE

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28 maggio 1994

Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.1997

Modificato con deliberazione C.C. n. 46 del 18.10.1997

Modificato con deliberazione C.C. n. 63 del 18.12.1997

Modifiche pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 11.02.1998

Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 31/01/2001

I N D I C E

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 Principi Fondamentali	Pag. 4
ART. 2 Finalità	Pag. 4
ART. 3 Uso della Lingua Friulana	Pag. 5
ART. 4 Uso delle lingue straniere	Pag. 5
ART. 5 Funzioni, programmazioni e forme di cooperazione	Pag. 6
ART. 6 Partecipazione, decentramento, cooperazione	Pag. 6
ART. 7 Territorio e sede comunale	Pag. 7
ART. 8 Albo Pretorio	Pag. 7
ART. 9 Stemma e Gonfalone	Pag. 7
ART. 10 Servizi Pubblici	Pag. 8

CAPO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 11 Organi del Comune	Pag. 9
ART. 12 Il Consiglio Comunale	Pag. 9
ART. 13 Decadenza e rimozione dalla carica	Pag. 9
ART. 14 Commissioni consiliari	Pag. 9
ART. 15 La Giunta Comunale	Pag. 10
ART. 16 Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori	Pag. 10
ART. 17 Le competenze della Giunta	Pag. 11
ART. 18 Funzionamento della Giunta e deliberazione	Pag. 11
ART. 19 Il Sindaco	Pag. 12
ART. 20 Attribuzioni del Sindaco	Pag. 12
ART. 21 Indirizzi generali di governo	Pag. 14
ART. 22 Pari opportunità	Pag. 15

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 23 Il Segretario Comunale	Pag. 16
ART. 24 Principi strutturali ed organizzativi	Pag. 16
ART. 25 Responsabile di servizio	Pag. 17

CAPO IV - SERVIZI

ART. 26 Forme di gestione	Pag. 18
ART. 27 Gestione in economia	Pag. 18
ART. 28 Azienda Speciale	Pag. 18
ART. 29 Istituzione	Pag. 19
ART. 30 Società a prevalente capitale pubblico	Pag. 19
ART. 31 Gestione associata dei servizi e delle funzioni	Pag. 20

CAPO V - FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 32	Principio di cooperazione	Pag. 21
ART. 33	Convenzioni	Pag. 21
ART. 34	Consorzi	Pag. 21
ART. 35	Unione di Comuni	Pag. 22
ART. 36	Accordi di programma	Pag. 22

CAPO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 37	Finanza locale	Pag. 23
ART. 38	Contabilità e bilancio	Pag. 23
ART. 39	Ordinamento contabile e disciplina dei contratti	Pag. 24
ART. 40	Revisione economico finanziaria	Pag. 24

CAPO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 41	Commissioni	Pag. 25
ART. 42	Libere forme associative	Pag. 25
ART. 43	Istanze, petizioni e proposte	Pag. 26
ART. 44	Diritto di accesso	Pag. 26
ART. 45	Partecipazione al procedimento amministrativo	Pag. 26
ART. 46	Referendum	Pag. 27

CAPO VIII - REGOLAMENTI

ART. 47	Procedimento per la formulazione dei regolamenti	Pag. 28
---------	--	---------

CAPO IX - REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 48	Modalità	Pag. 29
---------	----------	---------

CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49	Regolamenti	Pag. 30
ART. 50	Entrata in vigore	Pag. 30

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Camino al Tagliamento è Ente autonomo nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nello stesso tempo è parte integrante della Comunità Europea e della Comunità Mondiale e concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.
3. Il Comune è Ente dotato di autonomia statutaria, **normativa**, organizzativa **ed amministrativa**, **nonché autonomia impositiva** e finanziaria **nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica**. Esercita funzioni proprie e conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'Amministrazione pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, tenuto conto della particolare vocazione agricola e di pregio ambientale dell'area;
 - b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni del volontariato;
 - c) concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, l'attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione;
 - d) la tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia, l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi e agli inabili;
 - e) l'adozione delle misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;

- f) la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nella sua forma di lingua, di costume e di tradizioni locali;
- g) l'incoraggiamento e la promozione dello sport dilettantistico in ogni sua espressione favorendo particolarmente l'istituzione e lo sviluppo di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni;
- h) il sostegno all'attività educativa, in particolare, rivolto alla scuola e alle attività culturali.

3. Il modo di utilizzo della struttura, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

4. Il Comune di Camino al Tagliamento presta particolare attenzione alla tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana.

5. Il Comune di Camino al Tagliamento nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della carta europea dell'autonomia locale, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazione permanenti, legami di collaborazione, solidarietà ed amicizia.

ART. 3

Uso della lingua friulana

- 1. Il comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Ne accoglie l'uso, accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica.
- 2. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana.

ART. 4

Uso delle lingue straniere

- 1. Nel quadro di una Europa multietnica e plurilingue ed in considerazione della peculiarità geografica della Regione, il Comune favorisce, nei limiti della propria disponibilità ed organizzazione un' adeguata assistenza a coloro che non siano in grado di esprimersi in lingua italiana nei rapporti con l'Amministrazione e con gli Uffici.

ART.5

Funzioni, programmazione e forme di cooperazione

- 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000..
- 2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare, del settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio,

dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalle Leggi Statali e Regionali.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività, garantendo in ogni caso la compatibilità ambientale.

5. Sostiene forme associative, di cooperazione fra i lavoratori e di autogestione.

6. **Coordina** gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici, con apposito piano, per migliorare la possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, utenti e consumatori.

7. Il Comune svolge, in particolare, le seguenti funzioni amministrative:

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità traffico e trasporti;
- c) tutela la valorizzazione dei beni culturali, archeologici e dell'ambiente con particolare riguardo al parco fluviale del Tagliamento;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, smaltimento dei rifiuti;
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) predisposizione di idonei strumenti di protezione civile;
- g) servizi nei settori sociale, sanitario, della scuola, culturale, sportivo ed altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;

ART. 6

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della costituzione e dall'art. **8 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000.**

2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei perché tutte le informazioni sull'attività dell'ente raggiungano i cittadini, stabilendo in particolare, rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

ART. 7

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dalle comunità di Camino al Tagliamento capoluogo, S.Vidotto, Glaunicco, Gorizzo, Bugnins, Straccis, Pieve di Rosa e dalle località di Bugnins Vecchio, Casali San Zenone.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari e motivate esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La delimitazione del territorio comunale può essere modificata con Legge della Regione, previo accordo tra i Comuni interessati, con le procedure previste dall'art. 7, punto 3, dello Statuto Regionale e dal Titolo II° della L.R. 02.05.1988 n. 22.

ART. 8 Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 9 Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome del Comune di Camino al Tagliamento e con lo stemma concesso con D.P.R. di data 16.02.1960.

2. Il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata con D.P.R. datato 16.02.1960, può essere esposto accanto al tricolore, bandiera nazionale, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in qualsiasi altra occasione che l'Amministrazione Comunale ritenga significativa per la Comunità Caminese.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 10 Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione di servizi o di funzioni, può disporre, a norma del **Titolo V della Parte I del D.Lgs. n. 267 dd 18.08.2000:**

- a) la costituzione di azienda speciale;
- b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico **o senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;**
- c) la stipulazione di apposita convenzione o accordi di programma con altri Comuni o enti pubblici interessati alla gestione del servizio o della funzione;
- d) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) la concessione a terzi;

f) la costituzione di accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche.

CAPO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 11

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

ART. 12

Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.**
- 2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.**
- 3. La situazione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.**
- 4. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento.**
- 5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dal Regolamento**

ART.13

Decadenza e rimozione dalla carica

- 1. I consiglieri comunali che non intervengono per 3 sedute consecutive ovvero per 5 sedute nell'anno senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, da luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso stesso.**
- 2. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, si pronuncia per l'accoglimento delle giustificazioni o per la decadenza del consigliere.**

ART. 14

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. Tutte le Commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un consigliere di minoranza.

2. Il regolamento determina il potere e le funzioni, ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le forme di pubblicità.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai lavori, gli assessori, organismi associativi, funzionari dell'ente e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ART. 15

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **un numero massimo di 4 assessori tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alle elezioni. Uno degli assessori può essere nominato al di fuori del Consiglio purchè sia in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità richiesti per la carica di Consigliere comunale. L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.**
2. **Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.**

ART. 16

Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli assessori

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votato per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
5. La mozione di sfiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il sindaco**, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi **dell'articolo 59 del D.Lgs.n. 267 dd. 18.08.2000.**

8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 5, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
9. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART. 17

Le competenze della Giunta

1. La giunta compie tutti gli atti **rientranti ai sensi dell'art. 107 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000** nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco, **o degli organi di decentramento**; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. **E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.**

ART. 18

Funzionamento della Giunta e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.
3. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i Responsabili dei Servizi, Consiglieri Comunali, esperti, consulenti esterni e il Revisore del Conto.
4. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale.
6. Il Segretario Comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un assessore indicato dal Presidente.
7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed è responsabile dell'Amministrazione del Comune e, in tale veste, esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti le attribuzioni di cui all'art. 20.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ART. 20 **Attribuzioni del Sindaco**

1. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti ordinari od amministrativi come attore o convenuto **previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.**
2. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
4. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.
5. Può sospendere l'adozione di atti specifici, concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta.
6. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ed altri, che la Legge assegna genericamente alla competenza del Comune.
7. Impartisce direttive al Direttore Generale in ordine agli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di Governo.
8. Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la Legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito.
9. Può delegare funzioni e firma ai dipendenti comunali, per gli atti del loro ufficio.
10. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.
11. Fa pervenire al Consiglio le proprie dimissioni.

12. Convoca i comizi per i referendum comunali.
13. Adotta ordinanze ordinarie.
14. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio.
15. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, enti convenzionati e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
16. Provvede all'osservanza dei regolamenti.
17. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.
18. Adotta tutti gli atti e i provvedimenti di natura discrezionale, non collegiali o gestionali, che lo Statuto non abbia esplicitamente attribuito ai Responsabili dei Servizi.
19. Può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
20. Può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
21. Può attribuire al Segretario Comunale ulteriori funzioni rispetto a quelle attribuite allo stesso dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
22. Rilascia le concessioni ed autorizzazioni in materia edilizia.
23. Promuove, tramite il Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
24. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni c/o le aziende speciali, le istituzioni, le società per azioni, in cui l'ente è parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
25. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla Legge.
26. Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte scritte da ciascun assessore.
27. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni a uno o più assessori.
28. Riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio.
29. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la Legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

30. Sovrintende, ed emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale, previsti dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000..
31. Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
32. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54, secondo comma del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000 ed assume le iniziative conseguenti.
33. Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
34. Può partecipare ai lavori di tutte le commissioni.
35. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
36. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo, le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000, nonché dal presente Statuto.

ART. 21

Indirizzi generali di governo

1. **Entro un mese dalla prima seduta del nuovo Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.**
2. Entro i successivi 30 giorni, il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
3. Le linee programmatiche dovranno essere depositate a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della seduta di trattazione. **Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti.**
4. **La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.**

ART. 22

Pari opportunità

1. **Il Comune promuove attività e iniziative volte ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna nella gestione dell'Amministrazione comunale. In particolare , ove possibile, negli organi collegiali dovrà essere prevista la presenza di entrambi i sessi.**

2. **Il Comune adotta inoltre propri atti regolamentari al fine di assicurare pari dignità fra uomini e donne sul lavoro, garantendo la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.**

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 23

Segretario Comunale

1. **Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, questi è funzionario pubblico ed il suo “status” giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.**
2. **Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.**
3. **La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla Legge.**
4. **Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:**
 - a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. **Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 4 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000.**
6. **Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, il corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.**

ART. 24

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici dovrà ispirarsi ai seguenti principi:
 - l'economicità, la trasparenza, la speditezza e la semplificazione dell'azione amministrativa, garantendo la parità e pari opportunità tra uomini e donne;
 - la distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa;

- l'articolazione per unità organizzativa che raggruppi, per quanto sia possibile, servizi omogenei e, ove ciò non sia praticabile in relazione alla limitata dotazione organica, anche servizi non omogenei, tenuto conto della professionalità del personale facente capo all'unità organizzativa;
 - la flessibilità nella gestione del personale;
 - l'armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze della cittadinanza e che con gli orari delle altre Amministrazioni pubbliche, tenendo conto che l'orario di lavoro deve essere funzionale alla maggiore efficienza dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento emanato dalla Giunta Comunale individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.

ART 25

Responsabile di Servizio

1. Viene definito Responsabile del Servizio il dipendente, **nominato dal Sindaco**, che sia a capo di una unità organizzativa autonoma.
2. Al Responsabile del Servizio spetta lo svolgimento di tutti i compiti e l'adozione di tutti gli atti di cui al comma 3 dell'art. **107 del D. Lgs.267/2000** e la formulazione di proposte di delibera e la resa dei pareri previsti dall'art. **49 del D.Lgs. n. 267/2000** nelle materie di competenza e nell'ambito delle sue attribuzioni.

CAPO IV

SERVIZI

ART. 26

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costruzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.

ART. 27
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 28
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori dell'azienda speciale possono essere revocati dal Consiglio Comunale su proposta motivata del Sindaco.

ART. 29
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. La sua organizzazione è disciplinata dall'art. **114 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000**, dallo Statuto e dal Regolamento **del Comune**. Gli amministratori dell'istituto vengono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate, presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Possono, altresì, essere revocati dal Consiglio Comunale su proposta motivata del Sindaco.

ART. 30

Società per azioni

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune in conformità alle disposizioni contenute nel codice civile.
2. **Il Comune può gestire i servizi pubblici locali anche a mezzo di società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000.**

ART. 31

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO V

FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 32

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 33

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere

pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 34

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto dall'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 32, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 35

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 32 e dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla **L.R. 25/99 art. 16**, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 36

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma **ai sensi della L.R. 7/2000 art. 19**.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- a) determina i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 37

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
4. Lo Stato e la Regione qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

ART. 38

Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio Comunale delibera entro **i termini di legge** il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di **unità**, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario **e pubblicità**.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa devono essere **trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità attestante la copertura**.

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto **comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.**
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti.

ART. 39

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

ART. 40

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore del conto **a maggioranza assoluta dei membri.**
2. Per i requisiti del revisore e la durata in carica si fa riferimento agli artt. **234 e 235 del D.Lgs. n. 267/2000.**
3. Non possono essere eletti revisore del conto un parente od affine entro il quarto grado a componenti della Giunta Comunale.
4. **Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000** ed è rieleggibile per una sola volta.
5. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, i suddetti diritti non sono delegabili.
6. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale e, a richiesta, con i singoli consiglieri nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 41

Commissioni

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, la Giunta nomina tre commissioni, con soli poteri consultivi di cui fanno parte, oltre a consiglieri comunali, cittadini particolarmente stimati dal punto di vista professionale, sociale, culturale o per impegno civile. Tali commissioni, composte da sette membri, tratteranno rispettivamente le materie relative a:
 - a. urbanistica, edilizia, ecologia e problemi del territorio in generale;
 - b. attività culturali, ricreative, sportive, di istruzione, etc...;
 - c. attività sociali, assistenziali, economiche.
2. La Giunta nomina inoltre le Consulte di partecipazione, in particolare per favorire l'intervento di soggetti singoli organizzati in gruppi, alla gestione del territorio e dei servizi pubblici, inteso come intervento propositivo, organizzativo ed informativo dell'Amministrazione Comunale su temi come polizia rurale, patrimonio, ambiente, gestione centri sociali e servizi in generale.
3. Le commissioni e le consulte di cui ai commi 1 e 2, saranno disciplinate per quanto riguarda il loro funzionamento da apposito regolamento.

ART. 42

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili o che perseguono finalità scientifiche, culturali, etiche, sportive, di promozione sociale e civile a salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo norme regolamentari che ne definiscono le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. E' assicurato alle associazioni e agli organismi di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente per le finalità di interesse pubblico.
4. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnico-professionale.

ART. 43

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di importanti interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione degli atti **con indicazione degli eventuali provvedimenti da adottarsi**.

ART. 44
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi, diritti e imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, che comunque li riguardino, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 45
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento, derivate da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dal regolamento secondo quanto previsto dal capo III, art. 7 e seguenti della Legge 241 del 07.08.1990.

ART. 46
Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo, esclusivamente su problemi di interesse e rilevanza generale del Comune, ove lo richiedano 2/3 dei consiglieri assegnati, ovvero il **30%** degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è comunque ammesso il ricorso a referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni, bilancio e conto;
 - b) piano regolatore generale;
 - c) nomine e designazioni di cui all'art. **42 lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000**;
 - d) contratti di lavoro dei dipendenti;
 - e) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - f) materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nei cinque anni precedenti.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.
4. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione comunale elettorale integrata dal primo firmatario della proposta di referendum.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso che partecipino il 50% + 1 degli elettori ed i voti attribuiti alla risposta affermativa sia il 50% + 1 dei voti validi.
6. Entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO VIII

REGOLAMENTI

ART. 47

Procedimento per la formulazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di regolamenti è riservata alla Giunta Comunale, **a ciascun consigliere e al responsabile del servizio competente.**
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. a), del **D.Lgs. n. 267/2000**, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. I regolamenti sono soggetti alla stessa pubblicazione cui è soggetta la deliberazione che li approva, secondo l'art. 124 del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000 e la Legge regionale regolante la materia.

CAPO IX

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 48

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui **all'art. 6 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.**
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha alcun effetto se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49

Regolamenti

1. Sino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore, nelle parti non contrastanti con le leggi dello Stato, della Regione e con il presente Statuto, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione.

ART. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore **decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.**
4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE